
COMUNE DI VILLAR PEROSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
DI PREVISIONE 2021-2022-2023**

La presente nota integrativa è redatta in funzione delle scelte programmatiche dell'Amministrazione e rispetta il quadro normativo vigente, aggiornato alle ultime novità del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 cosiddetto " decreto fiscale" e della Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) , con l'obiettivo di fornire un quadro di lettura facilitato della programmazione di bilancio.

Sul piano tecnico, il bilancio di previsione 2020/2021/2022 è predisposto secondo l'impianto normativo determinato dai principi di armonizzazione dei sistemi di contabilità del comparto pubblico, come declinati dal D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente "Nota Integrativa al Bilancio di Previsione" è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio Allegato 4/1 al D. lgs118/2001 e dell'art.11 comma 5 dello stesso decreto legislativo.

E' utile evidenziare come nel supplemento ordinario n. 73/L della Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2014 fosse stato a suo tempo pubblicato il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" che prevedeva modifiche all'"armonizzazione contabile".

Il medesimo decreto prevede, in applicazione del principio contabile della programmazione di bilancio, che al bilancio di previsione debba essere allegata una "Nota integrativa" finalizzata a consentire una lettura "facilitata" delle principali voci e scelte programmatiche di bilancio e delle situazioni che rappresentano potenzialmente per il bilancio di un ente locale, particolari criticità.

I contenuti minimi della nota integrativa – riscontrabili al paragrafo n. 9 del sopra citato principio contabile – sono così riassumibili:

- a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.
- f. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

- g. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

I criteri di valutazione adottati per le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2020/2021/2022 rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

Gli argomenti illustrati ed analizzati nelle pagine che seguono sono in buona parte già trattati dal Documento Unico di Programmazione 2020/2021/2022 (DUP) ed alcuni necessitano di una ulteriore fase di dettaglio per renderli maggiormente comprensibili all'esterno dell'ente.

Verranno pertanto trattati con particolare attenzione:

- Il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. -
- Il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2019
- Il Quadro generale riassuntivo
- Entrate e spese non ricorrenti
- Entrate correnti di natura tributaria
- Entrate per trasferimenti correnti
- Entrate extratributarie
- Entrate in conto capitale
- Gli enti e gli organismi strumentali e le partecipazioni
- Le accensioni di prestiti
- Nota sulle spese correnti
- Fondi ed accantonamenti
- Spesa di personale
- Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
- Il Fondo di riserva ed il Fondo di riserva di cassa
- Piano degli indicatori
- Elenco garanzie prestate dall'ente e strumenti finanziari derivati
- Equilibri di bilancio complessivi
- Pareggio di bilancio e vincoli di finanza pubblica

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2022-2023 (DUP) (ART. 170 D. LGS 267/2000)

Il Documento unico di programmazione (DUP), che costituisce la guida strategica ed operativa dell'Ente ed il presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione è stato predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato dalla programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni.

Il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: - la Sezione Strategica (SeS), che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo: sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e individua gli indirizzi strategici dell'Ente; - la Sezione Operativa (SeO), il cui arco temporale coincide con quello del Bilancio di previsione; riveste un carattere generale, di contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2020

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione con riguardo all'esercizio 2020. Questo allegato è stato introdotto dalle nuove norme di armonizzazione dei bilanci pubblici al fine di imporre agli Enti Locali una verifica preliminare del risultato della gestione in corso; qualora dalla verifica dovesse emergere un risultato presunto negativo (disavanzo di amministrazione) il bilancio di esercizio deve prevedere uno specifico stanziamento in parte spesa e, quindi, provvedere al ripiano ed alla copertura.

Il Comune di Villar Perosa non si trova in questa situazione.

Ad oggi il mutato quadro normativo sui vincoli di finanza pubblica consente di fatto un utilizzo meno stringente dell'avanzo di amministrazione e meno impattante sui saldi finanziari riferimento degli locali.

Il dato contabile è "presunto" in quanto riferito ad una situazione al 31.12.2020 ancora in evoluzione sino al rendiconto 2020 condizionata ovviamente da tutta l'attività di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e dalle valutazioni sulla corretta copertura degli accantonamenti del FCDE anche delle annualità precedenti, da aggiornare rispetto alla situazione degli effettivi incassi e eventualmente rispetto alla cancellazione di residui attivi vetusti.

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	+	1.169.792,35
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	+	464.579,78
Entrate già accertate nell'esercizio 2020	+	1.286.639,20
Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	-	2.720.234,98
Riduzioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	-	0,00
Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	+	108.000,00
Riduzioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	+	292.575,11

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021	=	601.351,46
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	+	0,00
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	-	0,00
Riduzione dei residui attivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	-	0,00
Incremento dei residui passivi, presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020	+	0,00
Riduzione dei residui passivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	+	0,00
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020	-	0,00
Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	=	601.351,46
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31 Dicembre 2020		40.011,37
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo Contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		50.236,30
Totale Parte Accantonata		90.247,67
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		197.564,59
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente		0,00
Altri Vincoli		14.200,03
Totale Parte Vincolata		211.764,62
Totale Parte Destinata agli investimenti		223.350,61
Totale Parte Disponibile		75.988,56

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Il progetto di bilancio rispetta i principi definiti dalla normativa, come delineata dalla modifica al TUEL approvata dal D.Lgs. 126/2014 ed ulteriori s.m.i., secondo la quale "il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte

corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.

	ENTRATA					SPESA			
	Previsioni di competenza	Percentuale sul totale	Previsioni di Cassa	Percentuale sul totale		Previsioni di competenza	Percentuale sul totale	Previsioni di Cassa	Percentuale sul totale
Utilizzo Avanzo di Amm.ne	0,00	0,000%	0,00	0,000%	Disavanzo di Amm.ne	0,00	0,000%	0,00	0,000%
F.P.V. di parte corrente	0,00	0,000%	0,00	0,000%	Titolo 1	2.789.541,99	44,017%	3.476.704,72	39,516%
F.P.V. in c/capitale	0,00	0,000%	0,00	0,000%	Titolo 2	2.529.792,00	39,918%	4.090.080,36	46,488%
Titolo 1	2.092.362,37	33,016%	2.184.659,66	29,827%	Titolo 3	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Titolo 2	119.890,00	1,892%	157.633,50	2,152%	Titolo 4	137.550,38	2,170%	137.550,38	1,563%
Titolo 3	714.840,00	11,280%	759.473,36	10,369%	Titolo 5	200.000,00	3,156%	200.000,00	2,273%
Titolo 4	2.529.792,00	39,918%	3.303.077,55	45,097%	Titolo 7	680.520,00	10,738%	893.792,79	10,159%
Titolo 5	0,00	0,000%	0,00	0,000%	TOTALE	6.337.404,37	100,000%	8.798.128,25	100,000%
Titolo 6	0,00	0,000%	35.406,41	0,483%					
Titolo 7	200.000,00	3,156%	200.000,00	2,731%					
Titolo 9	680.520,00	10,738%	684.175,35	9,341%					
TOTALE	6.337.404,37	100,000%	7.324.425,83	100,000%					

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA

Uno dei principali presupposti per effettuare una pianificazione strategica ed un'efficiente programmazione è rappresentato dall'esistenza di un quadro normativo stabile ed efficace della finanza locale. L'incompiuto processo del federalismo locale ed i ritardi nell'emanazione di provvedimenti incidono sensibilmente sulla situazione finanziaria degli Enti e disegnano scenari mai stabili, anche in funzione dell'evolversi della situazione finanziaria italiana ed europea, duramente colpita dalla crisi economica.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Il blocco delle aliquote vigente sino al 2018 non ha consentito di prevedere nelle annualità precedenti l'introduzione di cambiamenti (ad es. diverse aliquote progressive rispetto diverse fasce di reddito di riferimento, diverse soglie di esenzione). E' corretto evidenziare che nonostante l'indebolimento della capacità finanziaria complessiva, frutto delle succedutesi manovre di finanza pubblica e della persistente crisi, il Comune di Villar Perosa ha confermato negli ultimi anni aliquote dell'Addizionale comunale all'IRPEF che evidenziano comunque ancora potenzialità e spazi di diversa modulazione in funzione del gettito necessario al mantenimento degli equilibri di bilancio pluriennale e nel contempo una corretta e sostenibile imposizione fiscale. A livello di salvaguardia degli equilibri di bilancio pluriennali è prevedibile che nelle annualità successive si possa intervenire in tal senso anche con una diversa pressione fiscale sugli scaglioni di reddito, al fine di produrre nuovo gettito di natura corrente. Aliquota: 0,7

Il sito del Ministero propone inoltre un valore minimo di gettito ed un valore massimo rispetto alle proiezioni effettuabili a programma e l'ente ha ritenuto, come storicamente avviene di collocare la previsione in un valore di gettito medio.

E' inoltre utile segnalare che i flussi di cassa di tale compartecipazione al gettito sono verificabili solo nel corso degli anni rispetto ai dati dell'Agenzia delle entrate motivo per cui una definitiva contabilizzazione del gettito avviene di fatto solo nel corso del triennio successivo. Ad oggi i flussi Agenzia Entrate dimostrano l'attendibilità delle previsioni di bilancio.

Previsione gettito Addizionale Comunale IRPEF	
Esecizio	Importo stimato
2020	€ 380.000,00
2021	€ 380.000,00
2022	€ 380.000,00
2023	€ 380.000,00

RECUPERO EVASIONE IMU/TASI

Nell'anno 2021, dovrà proseguire l'attenta politica di lotta all'evasione per i tributi sugli immobili, in modo da regolarizzare le posizioni contributive non corrette, spesso conseguenza della complessità normativa che ha caratterizzato gli adempimenti fiscali degli ultimi anni. Tale attività è da sempre effettuata con il supporto di un'azienda esterna.

Il controllo ha lo scopo in primis di far emergere errori ed evasioni e, nella maggior parte dei casi, comporta riflessi anche sul gettito di competenza, stante la modifica della base imponibile.

TARI (TASSA RIFIUTI)

La previsione è stata mantenuta inalterata rispetto a quanto previsto dal Piano Finanziario per l'anno 2020, approvato con deliberazione CC n. 13 del 31.07.2020 secondo la normativa vigente ed in ottemperanza alle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA),

Il PEF 2021 e le relative tariffe Tari, verranno sottoposti all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, attualmente previsto per il 31/03/2021, così come autorizzato dal comma 683 art. 1 della Legge 147/2013: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..";

QUADRO DI DETTAGLIO DELLE ENTRATE

Si evidenzia di seguito un quadro di dettaglio delle entrate suddivise per Titolo e tipologia di entrata.

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

	2020	2021	2022	2023
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati	1.626.126,96	1.590.500,00	1.595.500,00	1.595.500,00
Tipologia 0104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	521.803,68	501.862,37	501.862,37	501.862,37
Tipologia 0302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.147.930,64	2.092.362,37	2.097.362,37	2.097.362,37

EFFETTI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

Dal 2015 è stata introdotta la nuova contabilità armonizzata (chiamata in questo modo perché facente parte di un progetto complessivo che ha l'obiettivo di porre in correlazione, cioè armonizzare, tra loro i vari sistemi contabili pubblici italiani ed europei). Il nuovo sistema a partire dal 2017 impone una ulteriore allargamento alla contabilità economico patrimoniale e alla redazione del bilancio consolidato. Il tutto nell'ambito dei nuovi principi di contabilità pubblica che hanno l'obiettivo di rendere più trasparente, efficiente nell'uso delle risorse e responsabilizzante l'apparato amministrativo. A partire dal 2016, rivisti dal 2017 ed anche nel 2018, risultavano operativi i nuovi vincoli di finanza pubblica stabiliti dalla Legge Costituzionale 243/2012. A decorrere dal 2019, anche a seguito delle note sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, la legge di bilancio ha ridisegnato i vincoli di finanza pubblica imposti agli enti locali, rendendoli funzionali all'equilibrio di bilancio così come previsto nell'ordinamento contabile armonizzato. Dal 1° gennaio 2016 sono, altresì, adottati gli schemi di bilancio che prevedono un arco temporale pari al triennio e per il primo anno anche la previsione di cassa. Gli schemi sono redatti per missioni e programmi.

Nei dati di bilancio sono previste non solo le previsioni di entrata e di spesa di stretta competenza 2020 ma anche le poste di bilancio provenienti dalla programmazione 2019 che sono state iscritte sul 2020 e delle

quali si deve tenere memoria. In base ai nuovi schemi di bilancio il primo anno (2021) sono previsti anche gli stanziamenti di cassa, strutturati sui dati storici ove possibile.

ENTRATE E SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTI

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

È definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

È opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011).

Nella presente nota integrativa sono analizzate le articolazioni e la relazione fra entrate ricorrenti e quelle non ricorrenti.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,

- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

In tal senso si è orientata la programmazione e la struttura di bilancio con l'obiettivo di destinare eventuali maggiori proventi oppure extra-gettiti da entrate a spese non ripetitive, al finanziamento dell'FCDE e ad eventuali accantonamenti prudenziali nei fondi ed accantonamenti, nonchè a varie spese che per loro natura possono essere assolutamente "variabili" nel corso delle annualità di bilancio.

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

	2020	2021	2022	2023
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	520.153,45	119.390,00	15.420,00	15.420,00
Tipologia 0102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	3.070,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0103 - Trasferimenti correnti da Imprese	500,00	500,00	500,00	500,00
Tipologia 0104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0105 - Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	523.723,45	119.890,00	15.920,00	15.920,00

Trasferimenti dallo Stato: rappresentano ormai una componente residuale del bilancio comunale, in quanto, come già anticipato in premessa, le quote di trasferimento a parziale compensazione dei minori gettiti IMU sono spesso oggetto di determinazione solamente al termine dell'esercizio.

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

	2020	2021	2022	2023
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	375.853,66	430.890,00	430.890,00	430.890,00
Tipologia 0200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Tipologia 0300 - Interessi attivi	350,00	350,00	350,00	350,00
Tipologia 0400 - Altre entrate da redditi da capitale	131.200,00	107.900,00	30.000,00	30.000,00
Tipologia 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti	212.455,81	172.500,00	172.500,00	172.500,00
TOTALE	726.059,47	714.840,00	636.940,00	636.940,00

Nella sezione "**vendita di servizi**" rientrano i servizi a domanda individuale, individuati dall'elencazione tassativa del Decreto del Ministero degli Interni del 31.12.1983;

Nella sezione "**proventi dei beni**" sono contabilizzati i proventi derivanti dai contratti di affitto, fitti dei fondi rustici e dai canoni delle concessioni, compresi gli impianti di telefonia e le concessioni cimiteriali per la parte ricorrente ed il canone per la gestione degli stalli a pagamento;

Tra i "**rimborsi e altre entrate correnti**" rientrano svariate tipologie di recuperi e rimborsi, gli importi si ripetono negli anni successivi.

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

	2020	2021	2022	2023
Tipologia 0100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti	1.024.010,68	2.512.792,00	50.000,00	50.000,00
Tipologia 0300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Tipologia 0500 - Altre entrate in conto capitale	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE	1.029.010,68	2.529.792,00	60.000,00	60.000,00

Le entrate iscritte nel titolo IV sono interamente destinate al finanziamento delle spese in conto capitale, che comprendono le opere previste nel Piano OO.PP. 2021/2023, gli interventi sotto-soglia ed altri investimenti (incarichi professionali, contributi in conto capitale ecc.).

QUADRO DI DETTAGLIO DELLE SPESE

Si evidenzia di seguito un quadro di dettaglio delle spese suddivise per Macroaggregato di spesa.

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

	2020	2021	2022	2023
Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente	636.964,26	642.531,00	641.980,00	641.980,00
Macroaggregato 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	50.767,00	50.220,00	48.220,00	48.220,00
Macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi	1.866.002,27	1.691.400,00	1.491.630,00	1.516.280,00
Macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti	354.072,43	250.900,00	250.900,00	254.900,00
Macroaggregato 107 - Interessi passivi	19.945,17	13.887,30	8.736,26	4.821,34
Macroaggregato 108 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
Macroaggregato 110 - Altre spese correnti	313.133,83	128.903,69	147.301,65	146.901,26
TOTALE	3.252.584,96	2.789.541,99	2.600.467,91	2.624.802,60

Sul fronte della spesa è confermata la linea del rigore e del risparmio; la riduzione delle risorse che si è venuta a determinare negli esercizi precedenti si riverbera sul 2021 e seguenti e questo determina la necessità di porre in essere tutti gli accorgimenti e le azioni necessarie per realizzare l'azione di Spending review e di progressiva ristrutturazione della spesa avendo come obiettivo quello di mantenere invariate la qualità e la quantità dei servizi erogati.

Particolare attenzione verrà posta sul mondo dei servizi da "utenze" che necessita di particolare attenzione ed una migliore gestione del patrimonio al fine di razionalizzare e programmare secondo priorità le effettive necessità manutentive. Non rilevabili in questa fase e per altro non contabilizzate nelle previsioni, sono stimabili risparmi sui consumi gas dovuti ai vari interventi manutentivi straordinari e di efficientamento energetico in atto presso gli istituti scolastici e quelli programmati e finanziati a bilancio.

FONDI ED ACCANTONAMENTI

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

L'armonizzazione dei sistemi contabili comporta la necessità di gestire il fondo crediti di dubbia e difficile esazione.

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione, è necessario individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

In sede di predisposizione del Bilancio si è pertanto provveduto ad individuare le entrate di dubbia e difficile esazione a fronte delle quali, a garanzia del mantenimento degli equilibri di bilancio, è stato costituito il Fondo, al fine di neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive.

L'esempio n. 5 dell'appendice tecnica del principio contabile applicato 4/2 stabilisce le modalità di determinazione del FCDE e la Faq di Arconet n. 25 del 26 ottobre 2017 chiarisce quanto riportato nell'esempio n. 5 dell'appendice tecnica del principio contabile applicato 4/2, in ordine alla facoltà di considerare anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, al fine di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, da utilizzare (come complemento a 100) per calcolare il FCDE da stanziare in bilancio. Per il bilancio di previsione 2021/2023, gli enti che intendono utilizzare detta facoltà, dovranno fare riferimento al quinquennio 2015/2019 ed in particolare alla seguente formula (ipotizzata per il 2015, ma valida, a scorrimento, anche per le successive annualità):

$$\text{incassi di competenza es. X} + \text{incassi esercizio X+1 in c/residui X}$$
$$\text{Accertamenti esercizio X}$$

Inoltre, a seguito dell'emergenza Covid in atto, con l'art.107- bis del D.L. 17/03/2020 n. 18 conv. Legge 24/04/2020 n. 27, il legislatore ha stabilito che: "A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020."

Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne l'accantonamento da effettuare nel fondo crediti di dubbia esigibilità. Dall'anno 2021 però, per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari ad una quota del 100% nell'anno 2021, del 100% nell'anno 2022 e del 100% nell'anno 2023.

Grazie però al comma 79 dell'art. 1 della L. 160/2019, per gli anni 2020 e 2021, gli enti locali possono variare, in corso d'esercizio, il bilancio di previsione per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in competenza nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo stesso. Tale facoltà può essere adottata se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, cioè aver ridotto lo stock del debito commerciale residuo ed aver rispettato i termini di pagamento delle transazioni commerciali.

Il Comune di Villar Perosa ha individuato innanzitutto le categorie di entrata di dubbia esigibilità ed ha calcolato per ciascuna di esse la media tra gli incassi e gli accertamenti degli esercizi dal 2015 al 2019,

secondo le modalità previste dal principio contabile e dalla FAQ n. 25 Arconet. L'Ente ha optato per la modalità di calcolo A (media semplice).

Di seguito è riportato lo stanziamento a bilancio 2021/2023 del fondo crediti di dubbia esigibilità:

	2021	2022	2023
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di Parte Corrente	43.188,40	43.188,40	43.188,40
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	43.188,40	43.188,40	43.188,40

E' prevista una fase di accantonamento prudenziale anche per i rinnovi contrattuali dipendenti enti locali.

Le specifiche contabili sono riportate sul Documento Unico di Programmazione.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

In particolare, dove le informazioni disponibili lo hanno consentito, si è operata la stima dei tempi di realizzazione dell'intervento di investimento (crono programma) o di parte corrente (previsione di evasione degli ordini o di esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione. La spesa la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente obbligazione passiva.

In conseguenza di ciò, la quota di spesa che si ritiene non sarà imputata nell'anno di perfezionamento del finanziamento (imputazione rinviata ad esercizi futuri) è stata riportata sia nelle uscite di quell'esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella corrispondente voce di entrata (FPV/E) del bilancio immediatamente successivo. Questo approccio è stato riproposto in tutti gli anni successivi a quello di origine del finanziamento e fino all'ultimazione della prestazione (completa imputazione dell'originario impegno).

Nel bilancio di previsione il F.P.V. è composto da due componenti distinte:

e) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio dell'esigibilità.

f) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

La situazione iniziale, come descritta, non è statica ma potrà subire degli aggiornamenti nel corso del tempo.

Questo si verificherà, ad esempio, quando si dovesse procedere ad una variazione del crono programma (investimenti) con l'anticipazione o il differimento della spesa in esercizi diversi a quelli previsti in origine. Detta modifica, se confermata, sarà recepita e poi formalizzata con una variazione di bilancio, soggetta ad

esplicita approvazione dell'organo deliberante, che porterà a ricollocare gli stanziamenti negli anni interessati dall'aggiornamento, con conseguente interessamento anche delle previsioni in uscita (FPV/U) e di entrata (FPV/E) riconducibili al fondo pluriennale vincolato.

La composizione del fondo, determinata a bilancio sulla scorta delle informazioni e delle stime di tempistica (previsione di imputazione della spesa) al momento disponibili, sarà poi soggetta ad un'attenta verifica in sede di riaccertamento a rendiconto, dove ogni posta interessata dal fondo pluriennale sarà attentamente ponderata per arrivare, dopo le eventuali operazioni di cancellazione (economia) e reimputazione (riallocazione temporale della spesa) alla configurazione definitiva.

Come ogni altra posta di bilancio, infatti, anche i capitoli interessati dal fondo pluriennale sono soggetti alle normali operazioni di riaccertamento che precedono la stesura del conto consuntivo, e questo, sia in termini di entrata (FPV/E) che di uscita (FPV/U).

FONDO DI RISERVA

In applicazione del dispositivo dell'art. 166 TUEL secondo cui il fondo di riserva è costituito per un importo non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Il limite minimo sale allo 0,45% delle spese correnti se l'ente si trova in utilizzo di anticipazioni di tesoreria o di entrate vincolate. Inoltre, la metà della quota minima è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

	2020	2021	2022	2023
FONDO DI RISERVA	13.856,73	13.277,14	14.675,10	14.274,71

SPESA DI PERSONALE

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2021-2023, prende in considerazione della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dell'art. 22 D.L. 50/2017 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità.
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013.

L'ente ha provveduto ad approvare il Piano dei fabbisogni di personale 2021/2022/2023 unitamente al bilancio di previsione in fase di approvazione come per altro ampiamente dettagliato in apposito allegato.

SERVIZI AD I.V.A.

A seguito affidamento servizio di censimento dei servizi ad IVA dell'ente, al fine di individuare correttamente le "attività commerciali" svolte dall'Ente ed i correlati adempimenti fiscali, sono da ritenersi soggette ad IVA:

- Trasporto scolastico
- Palestre
- Impianti sportivi
- Refezione scolastica
- Sala polivalente
- Fotocopie
- Estate ragazzi
- Soggiorno anziani

L'aver censito il quadro completo delle attività "commerciali" dell'ente ha creato i presupposti per migliorare la gestione I.V.A. dell'ente e consentire una completa e corretta contabilizzazione dei crediti e dei debiti nonché beneficiare della completa potenzialità delle compensazioni IVA in "Split payment commerciale".

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

	2020	2021	2022	2023
Macrogregato 201 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.174.706,65	2.517.292,00	78.000,00	60.000,00
Macrogregato 203 - Contributi agli investimenti	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 204 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 205 - Altre spese in conto capitale	30.000,00	12.500,00	0,00	0,00
TOTALE	2.211.706,65	2.529.792,00	78.000,00	60.000,00

Il dettaglio puntuale della spesa in conto capitale è illustrato nelle dedicate sezioni del D.U.P. al quale si rimanda la lettura.

TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI

	2020	2021	2022	2023
Macrogregato 401 - Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 402 - Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	119.359,77	137.550,38	131.754,46	125.419,77
Macrogregato 404 - Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	119.359,77	137.550,38	131.754,46	125.419,77

PIANO DEGLI INDICATORI

L'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

In attuazione di detto articolo, sono stati emanati due decreti, del Ministero dell'economia e delle Finanze (decreto del 9 dicembre 2015, pubblicato nella GU n.296 del 21-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 68) e del Ministero dell'interno (decreto del 22 dicembre 2015), concernenti, rispettivamente, il piano degli indicatori per:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4);
- gli enti locali (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4).

Con successivi decreti sarà definito il piano degli indicatori degli enti strumentali degli enti territoriali che adottano solo la contabilità economico patrimoniale.

Il Piano degli indicatori, parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio degli enti, è presentato dalle Regioni e dai loro enti ed organismi strumentali entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione.

Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i loro organismi e enti strumentali adottano il piano degli indicatori a decorrere dall'esercizio 2016.

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI;

Con atto n. 33 in data 15/11/2018 il Consiglio Comunale ha deliberato di attivare la garanzia sussidiaria prevista dall'art. 82-bis del Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25/07/2018 e s.m.i., a garanzia del prestito di € 535.952,67 richiesto a cura dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per finanziare il debito fuori bilancio riconosciuto dall'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca per la quota da garantire da parte del Comune di Villar Perosa di € 38.193,90;

ONERI E GLI IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA;

Ad oggi il bilancio di previsione 2021-2022-2023 non prevede oneri finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

EQUILIBRI DI BILANCIO COMPLESSIVI

Il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non negativo, deve prevedere:

- l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. Al riguardo si segnala che l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, a seguito dell'adozione del cd. principio della competenza finanziaria potenziata non è più automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti. Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente. Invece, l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti, determinando, per la quota destinata agli investimenti, necessariamente un saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente. Considerato che le concessioni crediti degli enti locali sono costituite solo da anticipazioni di liquidità che, per loro natura sono chiuse entro l'anno, il problema dell'equilibrio delle partite finanziarie riguarda soprattutto le regioni che concedono crediti per finanziare investimenti, il cui prospetto degli equilibri dedica un'apposita sezione anche alle partite finanziarie.
- l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili.

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.006.265,73		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	2.927.092,37	2.750.222,37	2.750.222,37

<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	2.789.541,99	2.600.467,91	2.624.802,60
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		43.188,40	43.188,40	43.188,40
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	137.550,38	131.754,46	125.419,77
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	18.000,00	0,00
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	18.000,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.529.792,00	60.000,00	60.000,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di	(+)	0,00	18.000,00	0,00

legge o dei principi contabili				
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	2.529.792,00	78.000,00	60.000,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)	(+)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI		0,00	0,00	0,00

PAREGGIO DI BILANCIO - VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA – SBLOCCO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 247 del 2017, ha formulato un'interpretazione dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali, in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo.

In particolare, viene affermato che *“l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza”* e *“non può essere oggetto di prelievo forzoso”* attraverso i vincoli del pareggio di bilancio. La Corte precisa, inoltre, che *“l'iscrizione o meno nei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell'entrata e nei titoli 1, 2 e 3 della spesa deve essere intesa in senso meramente tecnico-contabile, quale criterio armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali”*.

Tale orientamento interpretativo è stato confermato con la successiva sentenza n. 101 del 2018, con la quale la medesima Corte ha dichiarato, altresì, illegittimo il comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui stabilisce che dal 2020 *“tra le entrate e le spese finali è incluso il*

fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali” e, cioè, che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell’equilibrio del bilancio, le spese vincolate nei precedenti esercizi devono trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza; tale precisazione, a giudizio della Corte, è incompatibile con l’interpretazione adeguatrice seguita nella richiamata sentenza n. 247 del 2017. Con le predette affermazioni, la Corte costituzionale, interpretando l’articolo 9 della legge n. 243 del 2012, ha di fatto introdotto la possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione.

Pertanto, vista la nota dell’Ufficio del Coordinamento legislativo n. 3038 del 2 ottobre 2018, si rappresenta che le città metropolitane, e i comuni, dall’anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Conseguentemente, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l’anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, si evince che gli enti considerano tra le entrate finali anche l’avanzo di amministrazione.

Successivamente la Ragioneria Generale dello Stato, ha emanato la Circolare 25/2018 diffusa ampiamente presso gli enti locali.

A seguito di queste nuove posizioni sul rispetto dei saldi di finanza pubblica è intervenuta anche la Legge di bilancio n. 145/2018.

Nella pratica, ad oggi, i vincoli di finanza pubblica risultano “ammorbiditi” rispetto al recente passato consentendo, ove presenti le necessarie risorse, l’utilizzo di avanzo di amministrazione.

La presente “Nota integrativa” costituisce parte integrante e sostanziale del Bilancio di Previsione 2021/2022/2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO